PAGATI € 4.32
PER IL RILASCIO DI
N° 4 COPIE
CON LE MODALITA'
DI CUI ALL'ART. 266
D.P.R. 30/5/02 N. 115
Milano, 7/9/2017
IL CANCELLIERE

N. 21099/16 R.G.N.R.
N. 35205/16 R.G.G.I.P.

Tribunale di Milano

- Sezione del Giudice per le indagini preliminari -

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
- art. 409 c. 6 c.p.p. -

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano,

esaminata la richiesta di archiviazione dell'Ufficio del pubblico ministero nel procedimento nei confronti di **BETTI Deborah**, in atti generalizzata, per il reato di cui all'**art. 595 c.p.;**
letta l'opposizione proposta dalla parte offesa dal reato **DI LORETO Stefano**, depositata il 31.1.2017,
vista la denuncia-querela depositata il giorno 13.6.2016;
visto il decreto di fissazione dell'udienza emesso in data 12.4.2017;
all'esito dell'udienza in camera di consiglio in data 12.7.2017, osserva quanto segue.

Il procedimento in esame è originato dalla denuncia-querela presentata in data 13.6.2016 da Di Loreto Serafino nei confronti dell'odierna indagata (con successive integrazioni del medesimo tenore) perché, in qualità di titolare del blog www.deborahbetti.com, consentiva che in questa piattaforma informatica venissero pubblicati alcuni contenuti (cosiddetti *post*) ritenuti diffamatori nei confronti del querelante.
In particolare, la doglianza del Di Loreto si rivolgeva ai commenti pubblicati da parte di un utente registratosi con il nickname "#arrestate serafino". Nel corso delle attività investigative veniva anche richiesto dal P.M. un decreto di sequestro preventivo che comportava l'oscuramento sul sito dei commenti pubblicati, con inibitoria di ogni ulteriore pubblicazione, da parte di questo utente per impedire la prosecuzione e/o l'aggravamento del reato.
Orbene, all'esito delle attività investigative, l'Ufficio del pubblico ministero depositava richiesta di archiviazione che può effettivamente condividersi.
Infatti, alla soluzione cui perviene la pubblica Accusa si giunge attraverso lo scrutinio del titolo soggettivo di imputazione dei reati commessi a mezzo internet.
La Corte di Cassazione, facendo leva sull'art. 14 D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, precisava che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli *access provider*, i *service provider* e - *a fortiori* - gli *hosting*

provider, a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato, ma, in tal caso, come è ovvio, essi semmai dovrebbero rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo *ex* art. 57 c.p. che concerne la sola commissione di reati a mezzo stampa (Cass. 1.10.2010 n. 35511, B.C.).

Una conclusione del genere vale naturalmente anche per i coordinatori dei *blog* e dei *forum*, i quali possono essere chiamati a rispondere del delitto di diffamazione a solo titolo di concorso con l'autore dello scritto diffamatorio, ma non per omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p..

Da ultimo, va anche registrata una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la n. 74742/14 del 9 marzo 2017, che, in merito alla responsabilità del gestore di un *blog* in caso di commenti offensivi pubblicati da terzi, ha ribadito che il gestore di un *blog* non è legalmente responsabile per i commenti diffamatori pubblicati da terzi in forma anonima, basandosi su diversi aspetti, come il contesto dei commenti, le misure applicate dal responsabile del *blog* al fine di prevenire o rimuovere i commenti diffamatori e la responsabilità degli effettivi autori dei commenti come alternativa alla responsabilità dell'intermediario. D'altra parte, è ordinariamente presente sul *blog* della Betti un *disclaimer* dove viene specificato che i commenti non sono sottoposti ad alcun controllo prima della pubblicazione e quindi i commentatori assumono piena responsabilità per le proprie dichiarazioni. Sul *blog* i commentatori vengono anche invitati a rispettare sia la legge che una specifica *policy* di buon comportamento. La Corte ha rilevato ancora che in merito alla possibilità di poter rintracciare il commento tramite i motori di ricerca, il richiedente ha il diritto di ottenere che i motori di ricerca rimuovano tali tracce nel rispetto del diritto all'oblio.

Nel caso di specie, oltre alle suddette argomentazioni, va ulteriormente osservato che la difesa dell'indagata ha documentato la circostanza che, alla formale diffida del Di Loreto (intervenuta solo nel maggio di quest'anno), si innescava un'opera di attivazione da parte dell'indagata che provvedeva alla rimozione di alcuni dei commenti ritenuti offensivi dal Di Loreto: in tal senso, si veda la *mail* indirizzata dal legale della Betti a quello del Di Loreto, nella quale si prendeva atto delle doglianze della parte lesa e si dichiarava di procedere alla cancellazione dei commenti reputati offensivi.

In particolare, proprio i commenti a firma dell'utente registratosi con il nickname #arrestateserafino risultano essere stati rimossi con sufficiente solerzia da parte del blogger (la risposta non appare significativamente tardiva, come invece sostenuto da parte opponente, avvenuta a distanza di due mesi dalla diffida a mezzo raccomandata del 6.5.2017). Infatti, nella missiva di riscontro, pervenuta all'opponente in data 10.7.2017, si dava atto della cancellazione di alcuni dei commenti pubblicati nel *blog* e ritenuti offensivi per la reputazione dell'opponente.

Non risultando precedenti diffide da parte dell'opponente, né sussistendo elementi che facciano presumere la responsabilità a titolo di dolo dell'indagata nel reato altrui, non possono che ritenersi inidonei

gli elementi a sostegno di un eventuale giudizio dibattimentale, né, invero, emergono contenuti diffamatori nei *post* direttamente riconducibili alla Betti ed evidenziati dall'opponente anche in successive integrazioni di querela.

Infine, per quanto concerne possibili frasi indubbiamente diffamatorie ed offensive, la ricerca degli indirizzi IP degli utenti non può essere, allo stato, realizzato, come dichiarato dal P.M., perché la società titolare del server insiste in uno Stato in cui non è perseguibile il reato di diffamazione (la mancata individuazione degli indirizzi IP non renderebbero mai certa e inconfutabile la individuazione fisica, sussistendo, come notorio, la pacifica possibilità di creazione nel web di profili spuri).

P.T.M.

letti gli **artt. 408 ss. c.p.p.** e **125 d.lgs. n. 271/89**

DISPONE

l'archiviazione del procedimento nei confronti di **BETTI Deborah**, in atti generalizzata, e ordina la restituzione degli atti all'Ufficio del pubblico ministero in sede.

Milano, 14 luglio 2017

Il Giudice
dott. Livio A. Cristofano

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DEPOSITATO OGGI
Milano, il 24/8/17

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Loretta Storza